



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità

“FONDAZIONE PALIO CITTÀ DI FERRARA
E.T.S. nella memoria di Guido Angelo Fac-
chini e Nino Franco Visentini”

STATUTO

Allegato "F"
al n. 30050
di raccolta

Registrato a FORLÌ
il 3 gennaio 2024
al n.39
Serie 1T
Esatti Euro 400,00

Preambolo

Con lo spirito di continuare a celebrare, divulgare e fare memoria dei valori civili e religiosi di unità, uguaglianza e libertà affermati nel settembre 1259, nella famosa battaglia di Cassano d'Adda, quando il marchese Azzo VII Novello d'Este – signore di Ferrara e comandante dello schieramento guelfo dei Cavalieri di San Pietro – sbaragliò la compagine ghibellina del terribile Ezzelino da Romano.

La prima attestazione ufficiale sulle competizioni equestri cittadine risale al 1279, quando si decise di codificare negli Statuti municipali una tradizione forse già in atto da alcuni anni. Le disposizioni statutarie riferivano infatti di due ricorrenze ben precise festeggiate con le gare dei barberi: il 24 aprile, giorno del santo patrono Giorgio e il 15 agosto, in onore della Vergine Assunta.

Si può affermare infatti, che il palio è il più antico del mondo ed è una rievocazione storica che trae origine dai festeggiamenti del 1259, ripetuti nel 1279 e divenuti palio straordinario nel 1471, col ritorno da Roma di Borso d'Este appena ottenuta l'investitura ducale da parte di Papa Paolo II.

L'Amministrazione Comunale di Ferrara e L'Ente Palio della Città di Ferrara hanno stabilito di costituire una Fondazione che continuasse e rafforzasse l'opera fino ad ora svolta per la divulgazione e l'organizzazione del Palio di Ferrara.

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata, modello di riferimento e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "FONDAZIONE PALIO CITTÀ DI FERRARA E.T.S. nella memoria di Guido Angelo Facchini e Nino Franco Visentini" che assume la forma giuridica di Fondazione, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017), dal Codice civile e dalla normativa in materia;
2. La fondazione ha durata illimitata. La stessa può estinguersi su decisione del Consiglio Superiore del Palio.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017, l'Ente, di seguito detto per brevità "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Ferrara;
5. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Superiore del Palio e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017:
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d];
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lett. f];
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i];
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale [lett. k].
2. In particolare, e compatibilmente con quanto sopra richiamato, la Fondazione intende:
 - rievocare gli antichi fasti e splendori, gli usi ed i costumi della Ferrara degli Estensi celebrandoli con manifestazioni ispirate alla storia estense (che hanno la loro massima espressione nell'annuale disputa del Palio di San Giorgio), dandone continuità e divulgandone la conoscenza a livello locale, nazionale ed internazionale, anche attraverso approfondimenti storici, culturali, editoriali e di divulgazione scolastica;

- promuovere la rivalutazione e la promozione artistica e culturale del patrimonio artistico, monumentale e naturalistico ferrarese, nonché la tipicità e le risorse del territorio, la valorizzazione artistica e culturale delle festività civili e religiose della tradizione ferrarese,
 - accrescere l'interesse turistico per la città ed il territorio provinciale, rivalutando e valorizzando tutte le tipologie di arte;
 - approfondire le vicende del Palio moderno e contemporaneo e le figure significative che hanno permesso la ripresa delle attività nel corso degli Anni '30 (anche grazie agli studi ed alle ricerche svolte da Guido Angelo Facchini) e degli Anni '60 del XX secolo;
 - svolgere attività di gestione e conduzione di impianti ed immobili, anche storici, promuovere attività svolte a sviluppare la conoscenza dell'arte, della musica, del ballo, organizzando spettacoli, mostre, fiere, eventi e concerti, curando direttamente ed indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, strumenti audiovisivi o multimediali o quant'altro utile a divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti e le attività relative alle finalità dell'Ente;
 - svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
3. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente; nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie è rimessa al Consiglio Superiore del Palio.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione:
- collabora in ogni sede con gli Organismi che, a vario titolo, concorrono alla realizzazione del Palio di Ferrara e delle altre manifestazioni legate alla rievocazione della storia estense, ponendo in essere -direttamente ed indirettamente- ogni possibile iniziativa;
 - cura la gestione del Palio di Ferrara durante lo svolgimento, comprese le attività di organizzazione e adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie allo stesso;
 - svolge direttamente o indirettamente attività di promozione, di coordinamento della manifestazione stessa anche coordinando, organizzando e disciplinando l'attività dei finanziatori e quella dei soggetti operativi;
 - può svolgere anche attività commerciali ed accessorie, ritenute necessarie o utili al perseguimento dello scopo,

- comprese eventuali operazioni immobiliari;
- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
 - promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni che operano per la crescita civile, culturale della comunità ferrarese;
 - promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi patrimoniali destinati agli stessi suoi fini;
 - promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici.
5. Le attività previste nel presente articolo dovranno essere svolte prevalentemente avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti alla Fondazione (soci fondatori, partecipanti istituzionali e sostenitori), ai quali potranno essere garantiti esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017, ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo; in caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri fondatori, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 1, del D. Lgs. n. 112/2017.

Articolo 3

Destinazione del patrimonio e divieto di distribuire utili.

Assenza di scopo di lucro.

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017;
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione;
2. Il patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - dalle contribuzioni liberali, donazioni e legati di membri della fondazione, privati o Enti, nonché di terzi, se destinate espressamente ad incrementare il patrimonio della fondazione;
 - dai beni mobili e immobili acquistati o pervenuti comunque da privati o Enti;
 - dai contributi dello Stato delle Regioni, di Enti Locali, di Enti

- o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali e da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - da eventuali sovvenzioni di altri Enti, da premi e trofei vinti;
 - da proventi per cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera accessoria e strumentale e comunque finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
 - da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.
3. La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le seguenti risorse economiche:
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dei Fondatori o dei Partecipanti sostenitori;
 - le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - richieste di finanziamenti al sistema bancario.
4. Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Superiore del Palio deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Articolo 5

Membri della fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
 - Partecipanti istituzionali;
 - Partecipanti sostenitori.
2. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Superiore del Palio con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orario di ufficio, alla presenza di un componente del Consiglio Superiore del Palio o dell'Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da un professionista di sua fiducia.
3. La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione e coordinamento o controllata da parte di Enti pubblici

e/o degli altri Enti di cui all'articolo 4, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017.

Articolo 6

Fondatori

1. Sono Fondatori:

- i soci dell'Ente Palio della Città di Ferrara;
- il Comune di Ferrara, rappresentato dal Sindaco "pro-tempore";
- la famiglia Facchini, quali discendenti di Guido Angelo Facchini (che, nel 1933, riscoprì e contribuì a ripristinare la realizzazione delle manifestazioni legate al Palio), che, allo scopo, nominerà un proprio rappresentante comune per i rapporti con la Fondazione.

Articolo 7

Partecipanti istituzionali

1. Sono partecipanti istituzionali:

- la **Corte Ducale**, che raffigurando l'insieme dei dignitari della Casa d'Este, assolve alle funzioni di reparto di rappresentanza della Fondazione, la cui attività si esplica nella partecipazione dei propri figuranti alle occasioni e agli eventi istituzionali/formali che vedono coinvolta la Fondazione propriamente detta o il Palio in senso lato;
- le **otto Contrade**, che rappresentano i 4 borghi ed i 4 rioni, nelle quali è suddivisa la Città di Ferrara: Santo Spirito, San Benedetto; San Giacomo; San Giorgio; San Giovanni; San Luca; Santa Maria in Vado; Santo Paolo;

2. La Corte Ducale e le otto Contrade partecipano alla vita della Fondazione fornendo ciascuna il proprio apporto in termini di conoscenze, esperienza, risorse umane e materiali e partecipando alle attività promosse dalla Fondazione stessa;

Articolo 8

Partecipanti sostenitori e partecipanti sostenitori benemeriti

1. Possono divenire Partecipanti sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche private e pubbliche che si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

L'ammissione del Partecipante sostenitore avviene in forza di delibera del Consiglio Superiore del Palio su domanda dell'interessato rivolta al Consiglio Superiore stesso, che avrà facoltà di valutare tale ammissione anche attraverso un'apposita regolamentazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti sostenitori.

2. Il Consiglio Superiore del Palio deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. La qualifica di Partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. A quei partecipanti sostenitori che agiranno in maniera particolarmente meritoria nei confronti della Fondazione, recando lustro al Palio di Ferrara, verrà riconosciuta -ai sensi di un apposito disciplinare/regolamento che verrà all'uopo approvato dal Consiglio Superiore del Palio- la qualifica di "Benemerito";
5. A prescindere da quanto contenuto al punto precedente, in ragione dell'impegno profuso nella valorizzazione del Palio di Ferrara, sono da ritenersi partecipanti sostenitori benemeriti di diritto i soci dell'Ente Palio esistenti al 13/11/2023.

Articolo 9

Decadenza e recesso del Partecipante sostenitore.

Recesso o decesso del Fondatore

1. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati;
2. Per i Partecipanti sostenitori enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. I Fondatori possono recedere dalla Fondazione con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso determina la decadenza dei componenti del Consiglio Superiore del Palio nominati dal Fondatore receduto.

Articolo 10

Struttura della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) la Presidenza, la Presidenza Onoraria e la Vicepresidenza della Fondazione;
 - b) il Consiglio Superiore del Palio;
 - c) l'Assemblea delle Contrade;
 - d) il Gran Maestro di Campo;
 - e) il Massaro del Palio;
 - f) il Maestrato dei Savi;
 - g) il Consiglio di Giustizia;
 - h) le Commissioni Tematiche;
 - i) gli Organi di Controllo e di Revisione Legale dei conti.
2. Ogni membro di nomina può essere revocato da chi lo ha nominato, con provvedimento motivato.

Articolo 11

la Presidenza e la Presidenza Onoraria della Fondazione composizione, funzioni e prerogative

1. La Presidenza della Fondazione viene assunta dal Presidente del Consiglio Superiore del Palio. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Superiore di cui è parte;
2. È eletto dal Consiglio Superiore del Palio fra i suoi componenti e

- ne presiede le riunioni; ne garantisce il funzionamento e cura le esecuzioni delle deliberazioni del medesimo organo;
3. Il Presidente:
 - rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati, e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio Superiore del Palio, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
 - redige i bilanci e li presenta per l'approvazione al Consiglio Superiore del Palio;
 - convoca e presiede il Consiglio Superiore del Palio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea delle Contrade;
 4. La Vice-presidenza della Fondazione viene assunta dal Vice-presidente del Consiglio Superiore del Palio, con funzioni vicarie, in caso di assenza, impedimento o impossibilità temporanea del Presidente.
 5. La Presidenza onoraria della Fondazione viene concessa al Sindaco *pro tempore* della Città di Ferrara, per l'intera durata del mandato sindacale.

Articolo 12

il Consiglio Superiore del Palio

composizione, funzioni e prerogative

1. Il Consiglio Superiore del Palio, Organo di amministrazione della Fondazione, è composto da:
 - 2 membri, nominati dall'Assemblea delle Contrade;
 - 2 membri, nominati dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Ferrara;
 - 1 membro, nominato dalla famiglia Facchini.
2. Il Consiglio Superiore del Palio nomina fra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente, a cui spettano le funzioni e prerogative stabilite nell'art.11.
3. I membri del Consiglio Superiore del Palio durano in carica tre anni e possono essere confermati.
4. L'incarico di componente del Consiglio Superiore del Palio può cessare per dimissioni, per decadenza per sopravvenute cause di incompatibilità legale o statutaria o per effetto del recesso del Fondatore che lo ha nominato, o per revoca.
5. Salvo quanto previsto nel comma 8, alla sostituzione di ciascun membro cessato, per qualsiasi causa, si provvede secondo le modalità di nomina di cui al precedente comma 1.
6. Qualora, alla scadenza del termine l'avente diritto non provveda a comunicare alla Fondazione la nomina del/dei componente/i di sua spettanza, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del Consiglio Superiore del Palio, resteranno in carica i componenti cessati per scadenza del termine e dallo stesso in precedenza nominati, i quali cesseranno nel momento in cui l'avente diritto comunichi il nominativo e l'accettazione della carica del/dei nuovo/i componente/i di sua nomina.

7. Qualora, in pendenza del mandato, cessi per qualsiasi causa un componente del Consiglio Superiore del Palio e l'avente diritto non provveda a comunicare alla Fondazione la nomina del nuovo componente, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della notizia della cessazione, alla nomina provvederà per cooptazione in via suppletiva lo stesso Consiglio Superiore del Palio; il componente nominato per cooptazione cesserà nel momento in cui l'avente diritto comunichi il nominativo, e l'accettazione della carica, del nuovo componente.
8. Qualora il membro del Consiglio Superiore del Palio decada ai sensi di quanto previsto nell'art.9.4, alla sua sostituzione provvederà per cooptazione il Consiglio Superiore del Palio; il componente così nominato resterà in carica fino a scadenza naturale del mandato di colui che è stato sostituito.
9. Fermo quanto previsto nel comma che precede, in caso di recesso di un Fondatore il diritto di nomina a lui spettante è riconosciuto all'Assemblea delle Contrade.
10. La carica di componente del Consiglio Superiore del Palio è incompatibile con le seguenti:
 - Gran Maestro di Campo;
 - Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea delle Contrade;
 - Massaro del Palio;
 - Membro del Maestrato dei Savi;
 - Membro del Collegio di Giustizia;
 - Membro dell'Organo di Controllo;
 - Membro della Corte Ducale;
 - Membro delle Commissioni Tematiche.
11. Il Consiglio Superiore del Palio assolve ai i seguenti compiti:
 - amministra la Fondazione sulla base di criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - approva i bilanci (di previsione, di esercizio, e sociale) e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle leggi;
 - delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti contrattuali con i dipendenti;
 - predispone i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
 - delibera l'ammissione dei Partecipanti sostenitori;
 - nomina e revoca il Gran Maestro di Campo;
 - nomina e revoca il Massaro del Palio;
 - nomina, se necessario, il Consiglio di Giustizia;
 - delibera sulle modifiche allo Statuto e su estinzione, fusione, scissione, trasformazione della Fondazione;
 - cura la tenuta dei libri sociali;
 - delibera in merito ad ogni altra materia inerente all'amministrazione della Fondazione o non attribuita espressamente alla competenza di altro organo della Fondazione dal presente Statuto.

Articolo 13

Convocazione e disciplina del Consiglio Superiore del Palio

1. Il Consiglio Superiore del Palio è convocato almeno quattro volte all'anno, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente;
2. Il Consiglio Superiore del Palio è convocato mediante avviso scritto da inviare sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno. Tale comunicazione può avvenire con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico. In caso di comprovata urgenza il Consiglio Superiore del Palio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso.
3. È convocato dal Presidente, di sua iniziativa, oppure quando ne faccia richiesta, con un espresso ordine del giorno, la maggioranza dei componenti dell'Organo stesso.
In quest'ultimo caso il Presidente è tenuto alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e il Consiglio dovrà tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I voti sono di norma palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca dei componenti degli Organi sociali, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione dell'argomento oggetto di delibera;
5. Ciascun componente ha diritto ad un voto;
6. Delle riunioni del Consiglio Superiore del Palio è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede della fondazione;
7. Il Consiglio Superiore del Palio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
8. Le riunioni del Consiglio Superiore del Palio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) Che sia consentito al presidente della riunione di:
 - accertare l'identità degli intervenuti;
 - regolare lo svolgimento della riunione;
 - constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante;

Art. 14

L'Assemblea delle Contrade composizione, funzioni e prerogative

1. L'Assemblea delle Contrade è l'organo collegiale della Fondazione, che si compone di:
 - i Presidenti delle 8 Contrade;
 - l'Assessore del Comune di Ferrara con Delega al Palio o al-

tra persona da lui delegata;

2. Spetta all'Assemblea delle Contrade:
 - proporre al Consiglio Superiore del Palio il programma delle attività ed eventuali regolamenti interni di funzionamento dell'Ente;
 - ratifica la composizione delle Commissioni stabilita dai Presidenti della Corte Ducale e delle Contrade;
 - revocare, con provvedimento motivato, i componenti delle Commissioni;
 - nominare 2 membri del Consiglio Superiore del Palio;
 - proporre al Consiglio Superiore del Palio le regole riguardanti i giochi;
 - proporre al Consiglio Superiore del Palio le regole delle corse equestri;
 - proporre al Consiglio Superiore del Palio un calendario di svolgimento del Palio;
 - formulare proposte (non vincolanti) sul funzionamento della Fondazione;
3. L'Assemblea delle Contrade nomina fra i propri componenti:
 - un Presidente con funzioni di convocazione e direzione dei lavori dell'Assemblea;
 - un Vice-Presidente con funzioni vicarie del Presidente;
 - un segretario con funzioni verbalizzanti;
4. Le cariche di cui al precedente punto hanno durata di 3 anni.

Articolo 15

Convocazione e disciplina dell'Assemblea delle Contrade

1. L'Assemblea delle Contrade è convocata almeno quattro volte all'anno dal Presidente dell'Assemblea stessa o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
2. L'Assemblea delle Contrade è convocata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso scritto (lettera o messaggio di posta elettronica) contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno; nei casi di particolare urgenza i giorni sono ridotti a tre.
3. L'Assemblea delle Contrade è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno cinque componenti o quando il Consiglio Superiore del Palio lo ritenga necessario. In tali casi la riunione deve tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I voti sono di norma palesi, tranne nell'ipotesi in cui il Presidente ritenga opportuno, in ragione dell'argomento trattato, optare per il voto segreto.
5. Ciascun componente ha diritto ad un voto. In caso di assenza od impedimento del Presidente della singola contrada, potrà partecipare con diritto di voto il rispettivo vice presidente. In caso di indisponibilità anche del vicepresidente della rispettiva contrada, la delega può essere conferita dal Presidente di contrada assente ad un altro membro dell'Assemblea delle Contrade;
6. Delle riunioni dell'Assemblea delle Contrade sono redatti verbali, sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario verbalizzante, conservati presso la sede della Fondazione e trasmessi al

Consiglio Superiore del Palio;

7. L'adunanza ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 5 componenti dell'Assemblea e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto dell'Assessore al Palio.
8. Le riunioni dell'Assemblea delle Contrade possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) Che sia consentito al presidente della riunione di:
 - accertare l'identità degli intervenuti;
 - regolare lo svolgimento della riunione;
 - constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante;

Articolo 16

Gran Maestro di Campo

1. Il Gran Maestro di Campo è scelto fra persone di elevata e comprovata esperienza nel Palio;
2. Il Gran Maestro di Campo è nominato su base fiduciaria ogni tre anni dal Consiglio Superiore del Palio e può essere rinominato;
3. Svolge le funzioni di coordinatore del Palio e definisce le modalità di organizzazione delle corse equestri in piazza e dei giochi;
4. Esercita inoltre le funzioni che eventualmente venissero delegate dal Consiglio Superiore del Palio;
5. Il Gran Maestro di Campo partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di uditore alle riunioni:
 - del Consiglio Superiore del Palio;
 - dell'Assemblea delle Contrade;
 - delle Commissioni Tematiche;
6. Nomina e revoca i membri della Commissione Organizzativa del Palio;
7. Presiede il Maestrato dei Savi e ne nomina e revoca i membri;
8. Risponde al Consiglio Superiore del Palio del proprio operato, relazionando il Consiglio stesso circa il corretto svolgimento delle varie manifestazioni;
9. La funzione di Gran Maestro di Campo viene esercitata a titolo gratuito;

Articolo 17

Il Massaro del Palio

1. Il Massaro del Palio è scelto fra persone di comprovate esperienza e capacità organizzative.
2. Il Massaro del Palio è nominato su base fiduciaria ogni tre anni dal Consiglio Superiore del Palio e può essere rinominato.

3. Svolge le funzioni di coordinatore delle attività di rappresentanza istituzionale della Fondazione. Per una migliore realizzazione delle predette iniziative, il Massaro può - all'occorrenza - avvalersi della collaborazione di aliquote di figuranti (sbandieratori e musicisti) fornite di volta in volta dalle Contrade e dalla Corte Ducale:
 - su base volontaria e secondo disponibilità di ciascuna Contrada e della Corte Ducale;
 - in numero non superiore alle esigenze stabilite dal Massaro stesso.
4. Esercita inoltre le funzioni che eventualmente venissero delegate dal Consiglio Superiore del Palio;
5. Risponde al Consiglio Superiore del Palio del proprio operato;
6. La funzione di Massaro del Palio viene esercitata a titolo gratuito;

Articolo 18

Il Maestrato dei Savi composizione e funzioni

1. Il Maestrato dei Savi si compone di 5 membri:
 - il Gran Maestro di Campo;
 - 4 membri nominati su base fiduciaria dal Gran Maestro di Campo.
2. Le cariche assunte dai predetti 4 membri sono conservate per l'intera durata dell'incarico del Gran Maestro di Campo, salvo che non intervengano circostanze che rendano necessario, su proposta motivata del Consiglio Superiore del Palio, revocare l'incarico ad uno o più membri;
La revoca dell'incarico al Gran Maestro di Campo comporta anche la revoca dell'incarico all'intero Maestrato dei Savi;
3. Il Maestrato dei Savi assolve alle funzioni di collegio giudicante di prima istanza, per dirimere dispute e controversie sorte nel corso delle gare e nelle corse al Palio;
l'attività del Maestrato dei Savi è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Superiore del Palio.

Articolo 19

Il Consiglio di Giustizia composizione e funzioni

1. Il Consiglio di Giustizia si compone di 3 membri effettivi e di 2 membri supplenti, individuati su base fiduciaria dal Consiglio superiore del Palio;
I componenti del Consiglio di Giustizia permangono nella carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Superiore del Palio, salvo che non intervengano circostanze che rendano necessario, su proposta motivata dello stesso Consiglio Superiore del Palio, revocare l'incarico ad uno o più membri;
2. Il Consiglio di Giustizia assolve alle funzioni di collegio giudicante di appello, che delibera in merito alle infrazioni commesse durante lo svolgimento di gare, cortei e manifestazioni, dalle Contrade e dai rispettivi atleti, quando questi ultimi contestino le risoluzioni assunte dal Maestrato dei Savi;
3. l'attività del Consiglio di Giustizia è disciplinata da un apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Superiore del Palio;

Articolo 20

Le Commissioni Tematiche

1. La fondazione si dota delle seguenti Commissioni permanenti:
 - Commissione storico-artistica;
 - Commissione immagine;
 - Commissione scuola;
 - Commissione organizzativa del Palio.
2. Le Commissioni storico-artistica, immagine e scuola sono formate ciascuna da:
 - un rappresentante nominato da ognuna delle otto Contrade;
 - un rappresentante nominato dalla Corte Ducale.All'interno di ciascuna Commissione vengono nominati:
 - un responsabile, con funzioni di direzione dei lavori della commissione;
 - un segretario, con funzione di verbalizzazione delle deliberazioni delle rispettive Commissioni.
3. La Commissione organizzativa del Palio è composta da almeno 9 membri.
Di questi:
 - un membro è il Gran Maestro di Campo;
 - I rimanenti membri, in numero minimo di otto, sono nominati su base fiduciaria dal Gran Maestro di Campo stesso (che nella nomina avrà cura di garantire l'eguale rappresentanza di tutte le 8 contrade, ferma restando la possibilità di individuare anche figure esterne al mondo del Palio).Fra questi, il Gran Maestro di Campo individua:
 - il presidente della Commissione, con compiti di direzione e coordinamento dei lavori;
 - il segretario della Commissione con compiti verbalizzazione delle sedute;
4. È fatto divieto essere membri di più di una Commissione permanente;
5. La Commissione storico-artistica è l'organo consultivo cui è demandato il compito di valutare gli aspetti di natura storica e artistica delle poliedriche e complesse attività rievocative legate al Palio. Spetta alla Commissione suggerire e promuovere specifici progetti tematici riguardanti cortei, spettacoli pubblici, cerimonie e altre animazioni previste nel mese di maggio. Stabilisce i parametri tecnico-valutativi dei premi "*Nino Franco Visentini*" e "*Nives Casati*", assegnati da una giuria di esperti esterni chiamati a valutare il miglior corteo e il miglior spettacolo curati dalle contrade e dalla Corte Ducale nella serata del secondo sabato antecedente le corse in Piazza Ariostea.
Infine, risiede in capo ad essa la pianificazione registica (la cui esecuzione viene poi affidata al Gran Maestro di Campo) di altri eventi di rilievo, fra i quali l'Omaggio al Duca ed il Carnevale degli Estensi;
Data la sua peculiare funzione, la Commissione interagisce e collabora fattivamente con numerose associazioni culturali, studiosi, docenti, ricercatori universitari, funzionari pubblici, dirigenti di bi-

blioteche e con direttori di musei (comunali e statali), avvalendosi anche, a prescindere dal suo ruolo di fondatore, della collaborazione della Famiglia Facchini, utilizzando all'uopo le fonti storiche e il materiale da questa conservato.

6. La Commissione immagine è l'organo consultivo cui è demandato il compito di valutare gli aspetti di comunicazione, marketing digitale, promozione e produzione di materiale audio/video dell'Ente Palio di Ferrara. Spetta alla Commissione suggerire e promuovere specifici progetti tematici riguardanti produzione di contenuti visivi online. La Commissione Immagine si occupa inoltre della cura delle pagine social dell'Ente Palio e del suo sito web;
7. La Commissione scuola è l'organo consultivo cui è demandato il compito di promuovere tra i giovani la conoscenza della storia di Ferrara ed i suoi legami alla storia del Palio, elaborando e sviluppando annualmente progetti e laboratori che vengono proposti alle scuole ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara. Agli istituti viene proposto un percorso didattico quale punto di partenza, con la possibilità di attuare modifiche mirate alle esigenze che di volta in volta potranno essere indicate dai Docenti;
8. La Commissione Organizzativa del Palio coadiuva ed assiste il Gran Maestro di Campo nell'organizzazione e nella regia delle corse e degli altri eventi e manifestazioni che coinvolgono i figuranti del Palio, collaborando nella gestione dei fornitori e delle maestranze impegnati nella realizzazione degli eventi contenuti nel calendario istituzionale;
9. Oltre a quelle permanenti, potranno essere costituite dall'Assemblea delle Contrade anche commissioni tematiche di carattere temporaneo, strutturate con le medesime caratteristiche previste per le commissioni permanenti;

Articolo 21

Organi di Controllo e di Revisione Legale dei conti

1. Il Comune di Ferrara provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti;
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza);
3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice Civile (Composizione del collegio). Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Qualora il Comune di Ferrara assegni all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
4. L'Organo di controllo esercita le funzioni ed i poteri previsti dal D. Lgs. 117/2017;
5. L'organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio Superiore del Palio lo ritenga opportuno;

6. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo;

Articolo 22

Bilancio

1. La Fondazione predispone il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale;
2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
3. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 117/2017;
4. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Presidente della Fondazione entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce;
5. Il bilancio è presentato al Consiglio Superiore del Palio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, in caso di giustificato motivo da esplicitare nella delibera di approvazione, entro 180 giorni da tale data.
6. Entro il mese di settembre di ogni anno il Presidente della Fondazione predispone il bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
7. Il Bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Superiore del Palio, di norma, entro la fine dell'esercizio precedente. Laddove necessario, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, sulla base dei dati e delle informazioni nello stesso contenute, si prevede che possano essere apportati eventuali correttivi al bilancio preventivo;
8. Il Consiglio Superiore del Palio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
9. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Presidente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari;

Articolo 23

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017, a cura del Consiglio Superiore del Palio;

Articolo 24

Obblighi di comunicazione e caratteristiche delle cariche sociali

1. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate agli enti preposti il controllo nelle modalità previste dalle normative vigenti;
2. Tutte le cariche ricoperte negli organi della fondazione sono gratuite;
3. Le nomine da parte del Sindaco *pro tempore* alle cariche della fondazione si configurano come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza in ca-

po ai soggetti nominati, sicché è sempre esclusa ogni forma di controllo sulla fondazione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferrara, fatti salvi i controlli di cui all'art. 93 comma 4 del D.lgs. 117/2017, circa il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziari strumentali ad essa attribuite.

Art. 25

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio Superiore del Palio.

Articolo 26

Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente;
2. Il Consiglio Superiore del Palio può deliberare un regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di aspetti organizzativi particolari.

Articolo 27

Disposizioni transitorie e finali

1. Allo scopo di garantire continuità ed il pieno funzionamento dell'Ente, all'atto della trasformazione in Fondazione il Consiglio Superiore del Palio avrà la seguente composizione ed effettività per tre anni:
 - 2 membri nominati dal Comune di Ferrara
 - 2 membri nominati dall'associazione Ente Palio della Città Di Ferrara A.P.S.;
 - 1 membro nominato della Famiglia Facchini;
2. Stante quanto premesso al precedente punto 1., attuali cariche di:
 - Presidente della Commissione storico-artistica;
 - Presidente della Commissione Immagine;
 - Presidente della Commissione Scuola;si intendono confermate fino al 31/12/2024.
3. Si intendono altresì confermate fino al 31/12/2024 le attuali composizioni:
 - del Consiglio di Giustizia;
 - dell'Organo di Controllo.
4. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017), del Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia.

Firmato: Francesco Paparella

Firmato: Laura Facchini

Firmato: Nicola Borsetti

Firmato: Nicola Lodi

Firmato: Marco Maltoni Notaio

